

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 20842 del 22/12/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2017/21109 del 19/12/2017

**Struttura proponente:** DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Oggetto:** AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57. CO. 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM DI SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI ACQUISITI CON L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA FRA INTERCENT-ER E LA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA, DI CUI ALLA D.D. N. 7275/2017, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 177/2017 E SS.MM. CIG 7319415C53 - CUP E32117000050002

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

**Firmatario:** KYRIAKOULA PETROPULACOS in qualità di Direttore generale

**Parere di regolarità amministrativa:** PETROPULACOS  
KYRIAKOULA espresso in data 19/12/2017

**Parere di regolarità contabile:** ORSI MARINA espresso in data 22/12/2017

Firmato digitalmente

## LA DIRETTRICE

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal sopra citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e di servizi" e ss.mm., per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm., ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21;
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 29 del citato D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 19 del suddetto D.Lgs. n. 56/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012 n. 94 e succ. mod.;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
- l'art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente per oggetto "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa Regionale NP/2015/15246 del 6 Novembre 2015 avente ad oggetto: "Indicatore di tempestività dei pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei debiti commerciali";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm., ed in particolare l'art. 83, c. 3, lett. e);

- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e succ. mod., in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. mod;
- la circolare protocollo n. PG/2013/154942 del 26/06/2013 inerente l'inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- la circolare protocollo n. PG/2013/208039 del 27/08/2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare Prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013.";
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la circolare emanata dall'INAIL n. 61 del 26/06/2015, recante "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)";
- la circolare emanata dall'INPS n. 126 del 26/06/2015, recante "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e succ. mod.;

- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- la delibera della Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;
- la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in particolare il punto 3.1 "Attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001";

Dato atto che:

- con la propria determinazione n. 7275 del 16/05/2017, è stata acquisita la fornitura dei servizi di sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva e ordinaria del sistema informativo sanitario e socio-sanitario, per un importo complessivo di € 901.550,00 oltre ad IVA al 22% per complessivi 1.099.891,00, aderendo alla convenzione tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza il 24 novembre 2017 e prorogata al 24 novembre 2018;
- il 19/05/2017, è stato inoltrato sulla Piattaforma Intercent-ER l'ordinativo di fornitura (PG/2017/374714 del 19/05/2017) - Convenzione sistemi di Business Intelligence - Lotto A - n. PI035969-17 sulla piattaforma di Intercent-ER dalla sottoscritta Responsabile unico del procedimento;
- al punto 3) del dispositivo della D.D. n. 7275/2017 si è disposto che la durata del contratto decorresse dall'inoltro dell'ordinativo di fornitura, avvenuto il 19/05/2017 fino al 15/11/2017 e che tale durata è stata successivamente

prorogata fino al 30 aprile 2018 con determinazione dirigenziale n. 18234 del 14/11/2017;

Considerato che, nel corso della vigenza contrattuale sono emerse nuove circostanze, non previste in fase di acquisizione dei servizi di cui alla D.D. n. 7275/2017 ed in particolare:

1. la realizzazione di nuove attività del sistema informativo sanitario e socio-sanitario:
  - o Migrazione su filiera ORACLE/JAVA dei processi gestionali attualmente su SAS; tale attività è propedeutica alla reingegnerizzazione dell'ambiente statistico;
  - o Integrazione della Gestione Sanitaria Accentrata con l'applicativo Gestione Area Amministrativa Contabile (GAAC);
  - o Sviluppo dei servizi web per ricevere aggiornamenti da fonti esterne e per rendere disponibili i dati nell'ambito della realizzazione delle Banche Dati regionali dei Farmaci e dei Dispositivi medici. Introduzione dell'architettura a Microservices; realizzazione applicativi WEB per gestione anagrafiche farmaci e dispositivi;
  - o Revisione della gestione del flusso FAR a seguito delle nuove specifiche annunciate dal Ministero della Salute - NSIS;
  - o Reingegnerizzazione del portale dei flussi informativi con introduzione dei microservices e revisione dell'interfaccia web secondo la metodologia proposta dalla "digital transformation";
2. l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, previste dalla L.R. 24/2016 e dal Regolamento regionale n. 2/2017, per le quali si rende necessaria la realizzazione del Sistema informativo relativo al Reddito di solidarietà (RES);
3. la realizzazione di un sistema informativo per il contrasto del fenomeno della violenza di genere, a supporto delle politiche di cui alla L.R. 6/2014;

Considerato inoltre che:

- il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha introdotto una misura nazionale di contrasto alla povertà che ha influenzato il sistema informativo socio-sanitario regionale già in essere;
- le nuove attività inerenti il sistema informativo sanitario sono necessarie per l'evoluzione della piattaforma infrastrutturale di gestione dei flussi

informativi sanitari regionali già attivi, che dovranno applicare l'architettura service-oriented a microservices;

Dato atto che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 177/2017 è stato approvato il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare, successivamente integrato con deliberazioni n. 794/2017, 1236/2017 e 1695/2017;
- negli Allegati a tali deliberazioni, parti integranti e sostanziali del provvedimento, per l'anno di previsione 2017, sono previsti, tra l'altro:
  - all'obiettivo **ICT 1** "Sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche del sistema informativo a supporto delle politiche sanitarie e socio-sanitarie" per un importo complessivo di € 4.142.500,00 IVA al 22% inclusa, è prevista, tra l'altro, l'attuazione della attività n. 1 "Sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo sanitario e socio sanitario" (tipologia di spesa di cui alla voce 18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a valere sul Capitolo 52302 "Fondo sanitario regionale in gestione sanitaria accentrata presso la regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il servizio sanitario regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)" per un importo di euro 334.251,16;
  - all'obiettivo **ICT 4** "Sviluppo e manutenzione delle applicazioni informatiche per il supporto alle politiche e alle azioni di contrasto alla violenza di genere in attuazione della l.r. n. 6/2014", per un importo complessivo di € 40.000,00 IVA al 22% inclusa, per la realizzazione delle seguenti attività:
    - ✓ n. 1 "Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere" (tipologia di spesa di cui alla voce 18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a valere sul Capitolo 57133 "Spese per lo sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art. 5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali", per un importo di € 30.000,00;

- ✓ n. 2 "Gestione e manutenzione del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere" (tipologia di spesa di cui alla voce 17 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a valere sul Capitolo 57135 "Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finalizzate alla gestione e manutenzione del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art.5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali", per un importo di € 10.000,00;
- all'obiettivo **ICT 5** "Sviluppo e manutenzione delle applicazioni informatiche per l'attuazione delle misure di Contrasto alla povertà e sostegno al reddito L.R 24/2016" (anni di previsione 2017 e 2018), per un importo complessivo di € 359.574,88 IVA al 22% inclusa, per attuare l'attività n. 1 "Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Reddito di solidarietà (RES)" (tipologia di spesa di cui alla voce 18 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss. mm.) a valere sul Capitolo 57246 "Spese per sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema di gestione del RES (l.r. 19 dicembre 2016, n. 24 e Reg.reg.le 6 aprile 2017, n. 2)", dei quali euro 175.694,34 a valere sull'anno 2017;

Valutato quindi necessario provvedere tempestivamente allo sviluppo delle nuove attività e relative funzionalità del sistema informativo sanitario e socio-sanitario precedentemente descritte e alla realizzazione degli applicativi del Reddito di solidarietà RES e del Sistema informativo relativo al fenomeno della violenza di genere;

Tenuto conto che:

- in relazione all'istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di cui alla legge regionale n. 11/2004, attivata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 293 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia-Romagna, anche sulla base del comma 2 dell'art. 21 della citata legge, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da Intercent-ER;

- l'attuale convenzione sottoscritta tra Intercent-er e la Società Engineering Ingegneria Informatica di Roma non presenta più disponibilità finanziaria;

Dato atto della possibilità, da parte della Regione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di affidare alla Società Società Engineering Ingegneria Informatica di Roma, servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 20441 del 18/12/2017 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

- di attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. art. 57 comma 5 lett. a) per l'affidamento dei servizi descritti in premessa dell'atto medesimo, complementari a quelli acquisiti con D.D. 7275/2017 di adesione alla Convenzione per "Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2" (Lotto A) fra l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e la Società Engineering Ingegneria Informatica SpA, con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia 56 C.F. 00967720285, P.I. 05724831002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 531128, capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v., interpellando all'uopo il medesimo operatore economico, per l'importo massimo presunto pari a € 450.775,00, oltre a Iva al 22% per € 99.170,50, per un importo complessivo di € 549.945,50, articolati nel modo seguente:

- Sviluppo e manutenzione evolutiva del sistema informativo sanitario e socio sanitario" per un importo di euro 334.251,16 IVA al 22% inclusa;
- Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere per un importo di € 30.000,00 IVA al 22% inclusa;
- Gestione e manutenzione del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere per un importo di € 10.000,00 IVA al 22% inclusa;
- Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Reddito

di solidarietà (RES) per un importo di € 175.694,34 IVA al 22% inclusa;

- di provvedere con successivo atto per l'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto del D.Lgs. 118/2011 e della delibera di programma della spesa n. 177/2017 (cfr. i punti 136 e 199 della DGR n. 2416/2008) e s.m.;
- di stipulare con il soggetto affidatario apposito contratto avente la forma di scrittura privata, in base alle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e che le attività oggetto del medesimo contratto dovranno concludersi entro e non oltre il 30/04/2018;
- di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione degli impegni di spesa, relativi alla procedura da espletare di cui trattasi, come segue:
  - quanto a Euro **334.251,16** registrata al n. **494** di prenotazione sul Capitolo **52302** "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)", riferita all'attività 1, Obiettivo ICT 1, programmata con DGR n. 177/2017 e ss.mm.;
  - quanto a Euro **30.000,00** registrata al n. **493** di prenotazione sul capitolo **57133** "Spese per lo sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art. 5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali", riferita all'attività 1, obiettivo ICT 4, programmata con DGR n. 1236/2017;
  - quanto a Euro **10.000,00** registrata al n. **495** di prenotazione sul capitolo **57135** "Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finalizzate alla gestione e manutenzione del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art.5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali" riferita all'attività 2, obiettivo ICT 4, programmata con DGR n. 1236/2017;

- quanto a Euro **175.694,34** registrata al n. **496** di prenotazione sul capitolo **57246** "Spese per sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema di gestione del RES (l.r. 19 dicembre 2016, n.24 e reg.reg.le 6 aprile 2017, n. 2)", per l'anno di previsione 2017, riferita all'attività 1, obiettivo ICT 5, programmata con DGR n. 1236/2017, a valere sull'anno di previsione 2017;

sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotati della necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2338/2016;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta regionale n. 169/2017, l'iniziativa di spesa oggetto del presente provvedimento non ricade nelle casistiche soggette a monitoraggio e budget di spesa;

Atteso che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, mentre il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 300 del D.P.R.207/2010 e ss.mm. verrà ricoperto dal dirigente Professional Ing. Miserendino Gandolfo;

Dato atto che:

- in data 18/12/2017 con propria lettera PG/2017/0772253 è stata richiesta alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., la disponibilità allo svolgimento di servizi ed attività complementari a quelli acquisiti a seguito della D.D. 7275/2017, con l'adesione alla Convenzione Intercent-ER sottoscritta in data 10/11/2014, da affidarsi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., invitando la Società a presentare un'offerta tecnico-economica e il Piano di Attività;
- la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, con lettera del 21/12/2017 registrata con PG/2017/779612, si è dimostrata disponibile allo svolgimento dei suddetti servizi complementari ed ha inoltrato l'offerta tecnico-economica e il Piano di Attività per un importo di Euro 450.716,00 22% esclusa prevedendo un numero di giornate, distribuite come specificato nelle tabelle che seguono:
  - **Tipologia a)** Sviluppo e manutenzione evolutiva del sistema informativo sanitario e socio sanitario"

Figure Professionali	Giornate	Tariffe giornaliere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)
<b>Capo Progetto</b>	<b>108</b>	<b>500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Progettista di sistemi informatici</b>	<b>143</b>	<b>470,00</b>	<b>67.210,00</b>
<b>Analista di sistemi informativi Senior</b>	<b>143</b>	<b>390,00</b>	<b>55.770,00</b>

Figure Professionali	Giornate	Tariffe giornaliere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)
Analista di sistemi informativi Junior	0	285,00	0,00
Analista Programmatore Senior	214,9	320,00	68.768,00
Analista Programmatore junior	108,5	260,00	28.210,00
<b>Totale</b>			<b>273.958,00</b>

- **Tipologia b)** Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere

Figure Professionali	Giornate	Tariffe giornaliere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)
Capo Progetto	10	500,00	5.000,00
Progettista di sistemi informatici	13	470,00	6.110,00
Analista di Business			
Analista di sistemi informativi Senior	13	390,00	5.070,00
Analista di sistemi informativi Junior	0	285,00	0,00
Analista Programmatore Senior	19	320,00	6.080,00
Analista Programmatore junior	8,9	260,00	2.314,00
<b>Totale</b>			<b>24.574,00</b>

- **Tipologia c)** Gestione e manutenzione del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere

Figure Professionali	Giornate	Tariffe giornaliere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)
Capo Progetto	3	500	1.500,00
Progettista di sistemi informatici	4	470	1.880,00
Analista di Business	0	430	0
Analista di sistemi informativi Senior	4	390	1.560,00
Analista di sistemi informativi Junior	0	285	0
Analista Programmatore Senior	7	320	2.240,00
Analista Programmatore junior	3,9	260	1.014,00
<b>Totale</b>			<b>8.194,00</b>

- **Tipologia d)** Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Reddito di solidarietà (RES):

Figure Professionali	Giornate	Tariffe giornaliere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)
<b>Capo Progetto</b>	<b>57</b>	<b>500</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Progettista di sistemi informatici</b>	<b>76</b>	<b>470</b>	<b>35.720,00</b>
<b>Analista di Business</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>
<b>Analista di sistemi informativi Senior</b>	<b>76</b>	<b>390</b>	<b>29.640,00</b>
<b>Analista di sistemi informativi Junior</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0,00</b>
<b>Analista Programmatore Senior</b>	<b>114</b>	<b>320</b>	<b>36.480,00</b>
<b>Analista Programmatore junior</b>	<b>52,5</b>	<b>260</b>	<b>13.650,00</b>
<b>Totale</b>			<b>143.990,00</b>

Valutata positivamente l'offerta tecnica ed economica in quanto ritenuta rispondente a quanto richiesto dalla scrivente Direzione;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC, alla procedura di acquisizione in parola è il n. **CIG 7319415C53**;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto di investimento pubblico connesso ai servizi oggetto del presente atto è il n. **E32I17000050002**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line (DURC/2017/16482 del 23/11/2017), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, così come previsto dal D.M. del 30/01/2015;

Visto il D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136." e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- per la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma in data 27/10/2017, è stata richiesta l'informazione Antimafia, acquisita dal Ministero

Interno/Banca Dati Nazionale Antimafia rispettivamente con con protocollo PR\_RMUTG\_Ingresso\_0377333\_20171027;

- ai sensi dell'art. 92 comma 3, del D.Lgs. 159/2011 è possibile "decorso il termine dei 30 giorni, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, procedere anche in assenza della informazione antimafia" con recesso dal contratto nel caso l'informazione fosse interdittiva;
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti, previsti e richiesti, da parte della società Engineering Ingegneria Informatica Spa;

Atteso che per il servizio oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm non sussiste l'obbligo di predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);

Ritenuto, pertanto:

- di affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. art. 57 comma 5 lett. a) ed in attuazione della DGR n. 177/2017, 794/2017, 1236/2017 e 1695/2017 e nonché della propria determinazione a contrarre n. 20441 del 18/12/2017, i servizi di cui trattasi, descritti in premessa, complementari a quelli acquisiti con D.D. 7275/2017 alla Società Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia 56 C.F. 00967720285, P.I. 05724831002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 531128, capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v., per l'importo pari a € 450.716,00, oltre a Iva al 22% per € 99.157,52, per un importo complessivo di € 549.873,52 di cui Euro 215.644,76 per le attività sub b), c) e d) da realizzarsi entro il 31/12/2017;
- di approvare lo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della deliberazione di G.R. n. 2416/2008 e ss.mm. e nel rispetto dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.;
- di stabilire che le attività oggetto del contratto in parola decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno concludersi entro il 31/12/2017 per quelle sub b), c) e d) ed entro il 30/04/2018 per quelle sub a) come da cronoprogramma delle attività previste;

Visti:

- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un

nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd. "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- le circolari del Servizio Gestione della Spesa regionale Prot. nn. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 "Il meccanismo fiscale dello split payment" e PG/2015/0280792 del 30 aprile 2015 "Scissione dei pagamenti - ulteriori chiarimenti";
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativo all'"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- la Legge 244/2007 e ss.mm. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)", art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale, Prot. PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 avente ad oggetto "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";

Visti, inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e i postulati del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al

Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Considerato che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione, la spesa relativa alle attività sub b), c) e d) di cui ai capitoli 57133, 57135 e 57246 per Euro 215.644,76 è totalmente esigibile nell'anno di previsione 2017 mentre la restante parte relativa all'attività sua a) per Euro 334.228,76 di cui al capitolo 52302 è esigibile nell'anno di previsione 2018;
- è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'esercizio finanziario 2017 sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 56, c. 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione degli impegni di spesa per un totale di Euro 549.873,52 Iva al 22% compresa;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. art. 57 comma 5 lett. a) ed in attuazione della DGR n. 177/2017, 794/2017, 1236/2017 e 1695/2017 e nonché della propria determinazione a contrarre n. 20441/2017, i servizi di cui trattasi, descritti in premessa, complementari a quelli acquisiti con D.D. 7275/2017 alla Società Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia 56 C.F. 00967720285, P.I. 05724831002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 531128, capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v., per l'importo risultante dall'offerta dalla stessa presentata € 450.716,00, oltre a Iva al 22% per € 99.157,52, per un importo complessivo di € 549.873,52 di cui euro 215.644,76 per le attività sub b), c) e d) dettagliate in parte narrativa, da realizzarsi entro il 31/12/2017;
  
2. di dare atto che:
  - alla procedura di gara in parola è stato attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. **7319415C53**;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto di investimento pubblico connesso ai servizi oggetto del presente atto è il n. **E32I17000050002**;
  - sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti, previsti e richiesti, da parte della società Engineering Ingegneria Informatica Spa;
  - è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line (DURC/2017/16482 del 23/11/2017), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, così come previsto dal D.M. del 30/01/2015;
  
3. di approvare lo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che:
  - la Società in parola dovrà presentare ai fini della sottoscrizione del contratto garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. secondo le modalità in esso previste, nonché i documenti attestanti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;

- la Società Engineering Ingegneria Informatica dovrà trasmettere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della predetta Legge 136/2010 e ss. mm., nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni successiva modifica ai dati trasmessi;
  - alla sottoscrizione del contratto si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e della delibera di Giunta regionale n. 2416/08 e ss.mm. e nel rispetto dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.;
  - le attività oggetto del contratto in parola decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno concludersi entro il 31/12/2017 per quelle sub b), c) e d) e entro il 30/04/2018 per quelle sub a);
4. di impegnare la somma di Euro 549.873,52 così ripartita:
- quanto a Euro **334.228,76** registrata al n. **6598** di impegno sul Capitolo **52302** "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)", riferita all'attività 1, Obiettivo ICT 1, programmata con DGR n. 177/2017 e ss.mm. (numero di prenotazione 494 effettuata con la propria determinazione n. 20441 del 18/12/2017);
  - quanto a Euro **29.980,28** registrata al n. **6599** di impegno sul capitolo **57133** "Spese per lo sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art. 5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali", riferita all'attività 1, obiettivo ICT 4, programmata con DGR n. 1236/2017 (numero di prenotazione 493 effettuata con la propria determinazione n. 20441 del 18/12/2017);
  - quanto a Euro **9.996,68** registrata al n. **6600** di impegno sul capitolo **57135** "Spese per servizi informatici e telecomunicazioni finalizzate alla gestione e manutenzione del sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art.5 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) - mezzi statali" riferita all'attività 2, obiettivo ICT 4, programmata con DGR n. 1236/2017 (numero di prenotazione 495 effettuata con la propria determinazione n. 20441 del 18/12/2017);

- quanto a Euro **175.667,80** registrata al n. **6601** di impegno sul capitolo **57246** "Spese per sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema di gestione del RES (l.r. 19 dicembre 2016, n.24 e reg.reg.le 6 aprile 2017, n. 2)", per l'anno di previsione 2017, riferita all'attività 1, obiettivo ICT 5, programmata con DGR n. 1236/2017, a valere sull'anno di previsione 2017 (numero di prenotazione 496 effettuata con la propria determinazione n. 20441 del 18/12/2017;

del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 approvato con D.G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità,

5. di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta regionale n. 169/2017, l'iniziativa di spesa oggetto del presente provvedimento non ricade nelle casistiche soggette a monitoraggio e budget di spesa;
- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione, la spesa relativa alle attività sub b), c) e d) di cui ai capitoli 57133, 57135 e 57246 per Euro 215.644,76 è totalmente esigibile nell'anno di previsione 2017 mentre la restante parte relativa all'attività sua a) per Euro 334.228,76 di cui al capitolo 52302 è esigibile nell'anno di previsione 2018;
- è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'esercizio finanziario 2017 sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 56, c. 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'esercizio finanziario 2018;

6. di dare atto che in attuazione del D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione sanitaria
U52302	13	07	U.2.02.03.02.001	07.2	8	2020302001	<b>E32I17000050002</b>	4	4
<b>U57133</b>	12	07	U.2.02.03.02.001	10.9	8	2020302001	<b>E32I17000050002</b>	3	3
U57135	12	07	U.1.03.02.19.001	10.9	8	1030219001	<b>E32I17000050002</b>	3	3

U57246	12	04	U.2.02.03.02.001	10.7.	8	2020302001	<b>E32I17000050002</b>	3	3
--------	----	----	------------------	-------	---	------------	------------------------	---	---

7. di procedere, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione alla minore spesa impegnata con il presente atto, alla riduzione delle prenotazioni di impegno assunte con la citata determinazione n. 20441/2017, per gli importi di seguito indicati:
- n. 494/2017 sul capitolo 52302 nella misura di Euro 22,40;
  - n. 493/2017 sul capitolo 57133 nella misura di Euro 19,72;
  - n. 495/2017 sul capitolo 57135 nella misura di Euro 3,32;
  - n. 496/2017 sul capitolo 57246 nella misura di Euro 26,54;
8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, mentre il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 300 del D.P.R.207/2010 e ss.mm. verrà ricoperto dal dirigente Professional Ing. Miserendino Gandolfo;
9. di dare atto che alla liquidazione degli importi dovuti alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma si provvederà con propri atti formali, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/08 e ss.mm., nel rispetto della normativa contabile vigente degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m., di quanto previsto dal D. Lgs 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D. Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 con le modalità previste all'art. 10 dello schema di contratto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che:
- a) i pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati a favore della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, nel rispetto del D.lgs. 136/2010, sul conto corrente dedicato, nel termine di 30 giorni per le attività afferenti l'area sociale di cui ai capitoli di spesa 57133, 57135 e 57246 per l'importo di Euro 215.644,76 e 60 giorni per le attività afferenti l'area sanitaria, di cui al capitolo di spesa 52302 per l'importo di Euro 334.251,16 dal ricevimento delle fatture dal ricevimento delle fatture;

- b) ciascuna fattura dovrà contenere tra l'altro il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), le informazioni relative all'impegno, nonché tenere conto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2012, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità e di verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C.-On-Line ed essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: **ZZENWW**;
- c) in fase di avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno da indicare nelle fatture elettroniche;
11. di dare atto, inoltre, che i servizi oggetto del presente contratto sono di natura intellettuale e che pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del suddetto D.Lgs. n. 81 e ss.mm. non sussiste l'obbligo di predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al comma 3 del medesimo articolo;
  12. di dare atto che con la sottoscrizione del contratto si provvederà a designare la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui al contratto su indicato, dando atto che la stessa è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" ed in particolare l'Appendice 5 "Trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra soggetti che effettuano il trattamento" della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.;
  13. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.56, comma 7, del citato d.lgs. n.118/2011 ss.mm.ii.;
  14. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos

## SCHEMA DI CONTRATTO

**per l'affidamento di servizi complementari a quelli acquisiti con DD n. 7275/2017 con l'adesione alla convenzione Intercent-ER sottoscritta in data 10/11/2014- ordinativo di fornitura n. PI035969-17 del 19/05/2017**

**CIG 7319415C53 - CUP E32I17000050002**

### TRA

Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, domiciliato per le proprie funzioni, in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 21 (di seguito nominata, per brevità, "Regione") in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia 56 C.F. 00967720285 , P.I. 05724831002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 531128, capitale sociale Euro 31.875.000,00 interamente versato (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

### PREMESSO CHE:

- con la propria determinazione n. 7275 del 16/05/2017, è stata acquisita la fornitura dei servizi di sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva e ordinaria del sistema informativo sanitario e socio-sanitario, per un importo complessivo di € 901.550,00 oltre ad IVA al 22% per complessivi 1.099.891,00, aderendo alla convenzione tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza il 24 novembre 2017 e prorogata al 24 novembre 2018;
- successivamente, il 19/05/2017, è stato inoltrato sulla Piattaforma Intercent-ER l'ordinativo di fornitura (PG/2017/374714 del 19/05/2017) – Convenzione sistemi di Business Intelligence – Lotto A - n. PI035969-17 sulla piattaforma di Intercent-ER dalla sottoscritta Responsabile unico del procedimento;
- la durata di tale contratto decorre dall'inoltro dell'ordinativo di fornitura, avvenuto il 19/05/2017 fino al 15/11/2017; tale durata è stata successivamente prorogata fino al 30 aprile 2018 con determinazione dirigenziale n. 18234 del 14/11/2017;
- nel corso della vigenza contrattuale sono emerse nuove circostanze, non previste in fase di acquisizione dei servizi di cui alla D.D. n. 7275/2017 ed in particolare:
- con determinazione n. 20441 del 18/012/2017, si è stabilito di attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. art. 57 comma 5 lett. a) per l'affidamento dei servizi descritti in premessa dell'atto medesimo, complementari a quelli acquisiti con D.D. 7275/2017 di adesione alla Convenzione per "Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2" (Lotto A) fra l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e la Società Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia 56 C.F. 00967720285, P.I. 05724831002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 531128, capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v., interpellando all'uopo il medesimo operatore economico, per l'importo massimo presunto pari a € 450.775,00, oltre a Iva al 22% per € 99.170,50, per un importo complessivo di € 549.945,50 articolate nel modo seguente:

- Sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche del sistema informativo a supporto delle politiche sanitarie e socio-sanitarie” per un importo di euro 334.251,16 IVA al 22% inclusa;
  - Realizzazione software e manutenzione evolutiva del “Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere” per un importo di € 30.000,00 IVA al 22% inclusa;
  - Gestione e manutenzione del “Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere” per un importo di € 10.000,00 IVA al 22% inclusa;
  - Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Reddito di solidarietà (RES)”;
- Con nota PG/2017/0772253 del 18/12/2017 la Regione ha richiesto alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. l’offerta preliminare di fornitura e la predisposizione del Piano di attività per servizi complementari a quelli affidati con D.D. 7275/2017;
- La Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha presentato l’offerta tecnico-economica e il Piano di attività (PG/2017/779612 del 21/12/2017, integrata con PG/2017/780992 del 22.12.2017);
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/012/2017, si è stabilito di affidare i servizi sopra descritti, complementari a quelli acquisiti con D.D. 7275/2017 alla Società Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma (di seguito nominato “Fornitore”;
- Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalle specifiche tecniche allegate alla lettera di richiesta di disponibilità all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
- Il Fornitore con la presentazione dell’offerta, ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Regione che si intendono accettate incondizionatamente;
- Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese con esito positivo;
- il Fornitore ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile. (V. art. 20)

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
  - a) il Capitolato tecnico della convenzione Intercent-ER sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza il 24 novembre 2017 e prorogata al 24 novembre 2018 e le Specifiche tecniche definite dalla Regione nella richiesta di offerta preliminare di fornitura e di presentazione del Piano di Attività (PG/2017/0772253 del 18/12/2017);
  - b) l’offerta tecnica e economica contenuta nel Piano di attività (PG/2017/779612 del 21/12/2017 integrata con PG/2017/780992 del 22.12.2017);

### **Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal

Capitolato Tecnico e dalle Specifiche tecniche definite dalla Regione, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Art. 3 - Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della prestazione di servizi complementari a quelli acquisiti con DD N. 7275/2017 di Adesione alla Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza il 24 novembre 2017 e prorogata al 24 novembre 2018, relativa a "Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2" (Lotto A) CIG 57168215ED fra l'Agenzia Regionale Intercenter e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..
2. I servizi richiesti si articolano nelle seguenti attività:

- A) Realizzazione di nuove attività relative allo Sviluppo, manutenzione evolutiva del sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare:
- a. Migrazione su filiera ORACLE/JAVA dei processi gestionali attualmente su SAS; tale attività è propedeutica alla reingegnerizzazione dell'ambiente statistico;
  - b. Integrazione della Gestione Sanitaria Accentrata con l'applicativo GAAC;
  - c. Sviluppo dei servizi web per ricevere aggiornamenti da fonti esterne e per rendere disponibili i dati Nell'ambito della realizzazione delle Banche Dati regionali dei Farmaci e dei Dispositivi medici. Introduzione dell'architettura a Microservices; realizzazione applicativi WEB per gestione anagrafiche farmaci e dispositivi
  - d. Revisione della gestione del flusso FAR a seguito delle nuove specifiche annunciate dal Ministero della Salute – NSIS
  - e. Reingegnerizzazione del portale dei flussi informativi con introduzione dei microservices e revisione dell'interfaccia web secondo la metodologia proposta dalla "digital transformation";

Tali attività ricomprendono:

- progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche;
- sviluppo di software specifico;
- manutenzione evolutiva di software, attraverso l'introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell'ambito di software già sviluppato;
- manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa di software già sviluppato;
- personalizzazione di applicazioni volta al riuso di software già disponibile;
- rilascio di prodotti software alla comunità open source;
- integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di soluzioni software commerciali (componenti / packages / piattaforme di mercato);
- configurazione, parametrizzazione, personalizzazione e integrazioni di soluzioni open source, comprensive di prodotti che forniscono servizi geografici;
- migrazione e conversione di applicazioni da una piattaforma tecnologica ad un'altra;

- integrazione/cooperazione e interazione tra applicazioni, componenti software, basi-dati;
- B) Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema informativo relativo al fenomeno della violenza di genere. Tali attività ricomprendono:
- sviluppo di software specifico;
  - manutenzione evolutiva di software, attraverso l'introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell'ambito di software già sviluppato;
  - manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa di software già sviluppato;
  - personalizzazione di applicazioni volta al riuso di software già disponibile;
  - integrazione/cooperazione e interazione tra applicazioni, componenti software, basi-dati.
- C) Gestione e manutenzione del Sistema Informativo relativo al fenomeno della violenza di genere. Tali attività ricomprendono:
- collaborazione e supporto all'area sistemistica (ad esempio nella fase di deploy, gestione, evoluzione e terminazione di applicativi e basi-dati, ecc.);
  - addestramento, assistenza e supporto tecnico agli utenti nell'utilizzo degli applicativi in uso;
  - assistenza specialistica per la gestione del sistema informativo in esercizio;
  - redazione di documentazione connessa alle attività oggetto della fornitura;
  - attività di project management connessa alle attività oggetto della fornitura.
- D) Realizzazione software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo relativo alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Reddito di solidarietà (RES). Tali attività ricomprendono:
- sviluppo di software specifico;
  - manutenzione evolutiva di software, attraverso l'introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell'ambito di software già sviluppato;
  - manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa di software già sviluppato;
  - personalizzazione di applicazioni volta al riuso di software già disponibile;
  - integrazione/cooperazione e interazione tra applicazioni, componenti software, basi-dati.

Le filiere applicative di riferimento sono:

- filiera Java
  - filiera Microsoft
  - SAS.
3. Per organizzare le attività di cui sopra, devono essere organizzati gruppi di lavoro composti dalle seguenti figure professionali: Capo Progetto; Progettista di sistemi informatici; Analista di Business; Analista di sistemi informativi Senior; Analista di sistemi informativi Junior; Analista Programmatore Senior; Analista Programmatore junior.
4. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico della Convenzione Intercent-ER "Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2" (Lotto A) alle quale la Regione ha aderito con la DD n. 7275/2017 e al Piano di attività presentato dal Fornitore ( PG/2017/779612 del 21/12/2017).

#### **Art. 4 - Durata del contratto**

1. I servizi richiesti di cui al punto precedente decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno concludersi entro il **30/04/2017**. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della Regione.

2. La Regione provvederà a comunicare formalmente la data di avvio dell'esecuzione del Contratto al Fornitore, ai sensi degli artt. 302 e 303 D.P.R. n. 207/2010;
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 308, del D.P.R. n. 207/2010.
4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
5. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Art. 5 - Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito al successivo art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati (Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura, Offerta Tecnico-economica e Piano delle Attività), pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto indicato nel Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura, Offerta Tecnico-economica e Piano delle Attività presentati dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a) eseguire le prestazioni, prestare i servizi e eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura, Offerta Tecnico-economica e Piano delle Attività;
  - b) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed in particolare ai parametri di qualità predisposti;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal Fornitore in stretto collegamento con i collaboratori del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistema Informativo della Direzione Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare, che dovranno essere messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione anche in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese di cui al Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura e Piano delle Attività;
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura e Piano delle Attività anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato, Richiesta preliminare di fornitura, Offerta Tecnico-economica e Piano delle Attività dello stesso.

#### **Art. 7 - Varianti**

La Regione potrà richiedere al Fornitore una variazione al Contratto solo nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far

rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Il Fornitore si obbliga agli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e alla tutela dei propri lavoratori, compresi quelli del subappaltatore. In caso di ottenimento, da parte della Regione, di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto per 2 volte consecutive si darà attuazione, ai fini della tutela dei lavoratori, a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il Fornitore si obbliga al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti propri o del subappaltatore. Nel caso in cui il Fornitore risulti inadempiente OPPURE Nel caso in cui la Regione venga a conoscenza che il Fornitore è inadempiente si provvederà, ai fini della tutela dei lavoratori, a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 9 - Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore per le attività di cui al precedente art. 3 co. 2 è quello indicato nell'offerta economica dello stesso, nei limiti dell'importo affidato, pari ad Euro **450.716,00** oltre a Euro **99.157,52** di IVA 22%, per un importo complessivo di Euro **549.873,52** comprensivo dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico, alle Specifiche tecniche e al Piano di Attività e di seguito dettagliate:
  - Euro 334.228,76 per l'attività sub A);
  - Euro 29.980,28 per l'attività sub B);
  - Euro 9.996,68 per l'attività sub C);
  - Euro 175.667,80 per l'attività sub D)
2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamenti**

1. La liquidazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 9, sarà effettuata sulla base delle fatture emesse nei confronti della Regione dal Fornitore, sulla base del cronoprogramma delle attività previsto e dell'esigibilità della spesa relativa, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche, del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010, del D.Lgs. 231/2002 e dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;  
  
Il pagamento del corrispettivo, per parte imponibile, verrà effettuato nel termine di 30 giorni per le attività afferenti l'area sociale (attività sub B), C) e D) e 60 giorni per le attività afferenti l'area sanitaria (attività sub A) dal ricevimento delle fatture, a favore del Fornitore nel rispetto del D.Lgs. 136/2010, su conto corrente dedicato secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, per le attività sub B), C) e D),

- per stati di avanzamento periodici delle attività per l'attività sub A)

dietro presentazione da parte del Fornitore di idonea documentazione delle attività svolte e dei servizi erogati nel periodo di riferimento, nonché di una relazione tecnica ed economico-finanziaria sulle attività complessivamente svolte e l'accertamento, ai sensi dell'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile di Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto, rilascio del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento recante gli importi che saranno oggetto di fatturazione e autorizzazione all'emissione della relativa fattura in base al certificato stesso;

Le quote relative all'I.V.A. saranno, invece, versate all'Agenzia delle Entrate.

2. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2012: sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. - On Line).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere tra l'altro:
  - il riferimento al presente Contratto,
  - il Codice Unico di Progetto - C.U.P.,
  - il Codice Identificativo di Gara - C.I.G.,
  - l'annotazione "scissione dei pagamenti",
  - le informazioni relative all'impegno,
  - il riferimento al certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento,
  - l'indicazione degli estremi del Fornitore,
4. Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: **ZZENWW**.
5. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento.
6. I termini di pagamento di cui sopra (30/60 giorni) decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Regione, riscontrata priva di errori sostanziali. Il riscontro e l'eventuale contestazione saranno effettuati tempestivamente rispetto al ricevimento della fattura, attestata dal protocollo di arrivo.
7. Non sono previste forme di anticipazione.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le Società che compongono Il Fornitore si assumono tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato, anche in forma non esclusiva, per ogni transazione relativa

al presente contratto e i nominativi delle persone autorizzate ad operarvi, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Art. 12 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 13 – Dichiarazione sulla assenza di conferimento**

##### **di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali**

1. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 13 bis**

##### **Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Art. 14 - Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità dei servizi richiesti nel Capitolato tecnico, nelle Specifiche Tecniche e definiti nell'offerta tecnica presentata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione le penali di seguito riportate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.

2. Le penali di cui al punto precedente sono definite nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiori al 10 per cento salvo che il ritardo non derivi da cause imputabili alla Regione; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
5. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, presenta una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm e la stessa dovrà essere consegnata alla Regione prima della sottoscrizione del presente Contratto.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Regione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dalla Regione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della

Regione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **Art. 16 - Proprietà dei prodotti**

1. Tutto il materiale originale, cartaceo e informatizzato, in particolare i programmi, la loro documentazione e il codice sorgente, la manualistica, tutti i report e, comunque, tutta la documentazione collegata alle attività ed ai servizi oggetto del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

#### **Art. 17 - Sicurezza, Privacy e Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore dovrà garantire alla Regione che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Codice.
7. La Regione si riserva di effettuare operazioni di auditing in ordine alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli altri obblighi assunti.
8. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati personali di proprietà della Regione eventualmente acquisiti nel corso della fornitura, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.
10. Il Fornitore dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi a favore dei sistemi informativi e informatici regionali, vengano considerati come riservati. Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all'osservanza delle norme vigenti.
11. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Regione per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.
12. Tutte le attività che richiedono sviluppo di software nell'ambito dei servizi oggetto della

fornitura dovranno, in particolare, soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 4137/2014 ed eventuali integrazioni o successive modificazioni) e nel "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa" (determinazione n. 14852/2011 ed eventuali integrazioni o successive modificazioni). I suddetti disciplinari sono scaricabili dalla sezione Privacy del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (<http://www.regione.emilia-romagna.it>).

13. I dati tecnici relativi alle attività della Regione, che dovranno essere portati a conoscenza del Fornitore al fine di realizzare i servizi oggetto della presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per iscritto.
14. Il rispetto dei requisiti di sicurezza verrà verificato dal Servizio Sistema Informativo Informatico della Direzione Generale all'atto della consegna da parte del Fornitore e sarà poi accertato dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale della Direzione Generale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e Telematica attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa on line delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.

#### *Accessibilità*

I servizi resi dovranno risultare accessibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive integrazioni e variazioni, e in particolare rispettare i requisiti e la metodologia indicati nell'allegato A del D.M. 20/3/2013.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato dalla Struttura all'atto della consegna da parte della ditta aggiudicataria e sarà poi accertato dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale della Direzione Generale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e Telematica attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa on line del sito e delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.

L'Amministrazione inoltre si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, di effettuare verifiche di accessibilità ed usabilità dei servizi oggetto del presente Capitolato tecnico resi dalla ditta aggiudicataria, il quale dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per la Struttura, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche.

#### Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale

I servizi acquisiti con la presente gara dovranno essere erogati nel rispetto delle "Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale" (Determinazione n. 4213 del 19/05/2009) e suoi aggiornamenti. La documentazione completa sarà fornita all'Aggiudicatario contestualmente alla stipula del Contratto

#### **Art. 18 - Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati ed in particolare nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di affidamento,
  - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale,
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva",
  - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto,
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

- altrui, intentate contro la Regione,
- f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010,
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte,
  - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
  - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
  3. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
  4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
  5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 19 - Recesso**

1. La Regione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata (PEC). Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. In caso di ricevimento di comunicazione antimafia interdittiva, rilasciata dal Prefetto di Bologna, la Regione recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

4. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

#### **Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione regionale e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

#### **Art. 21 – Subappalto**

Non essendo stato dichiarato in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione regionale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 23 - Diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Le Banche Dati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà della Regione e il Fornitore non ne può fare alcun uso.
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui servizi forniti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi

i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

5. La Regione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Art. 24 – Patto di integrità**

Il "Patto di integrità", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014, allegato al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 25 - Conciliazione presso la CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **Art. 26 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Art. 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 28 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali.**

L'incarico/l'attività di cui al presente capitolato ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:

1. assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani
2. sistema informativo "EMERGENZA - URGENZA"
3. sistema monitoraggio assegni di cura
4. analisi dei dati anonimizzati contenuti nelle banche dati sanitarie regionali
5. sistema informativo consultori
6. sistema informativo dei servizi di neuropsichiatria infanzia e adolescenza
7. attività residenziale psichiatrica e riabilitativa
8. anagrafe strutture autorizzate/accreditate, sanitarie, sociali e socio-sanitarie
9. gravissime disabilità acquisite
10. sistema informativo sulle dipendenze della Regione Emilia-Romagna
11. anonimizzazione per le banche dati sanitarie ai sensi del regolamento regionale per i dati sensibili
12. sistema informativo relativo agli screening per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori del colon-retto e della mammella
13. sistema informativo salute mentale adulti

14. cure palliative
15. assistenza farmaceutica
16. assistenza specialistica ambulatoriale
17. mobilità sanitaria interregionale
18. assistenza domiciliare integrata
19. dati sulla mortalità presso le aziende Usl
20. contenzioso legale
21. certificato di assistenza al parto
22. schede di dimissione ospedaliera
23. profilatura e gestione utenti per banche dati sanità ed integrazione socio-sanitaria
24. sistema regionale di sorveglianza delle resistenze agli antimicrobici
25. mobilità sanitaria internazionale
26. anagrafe regionale assistiti
27. sistema informativo cure primarie
28. sistema informativo ospedali di comunità
29. eccezioni prescrittive
30. spese sanitarie per dichiarazione dei redditi pre-compilata
31. reportistica relativa alla domanda espressa agli sportelli sociali
32. integrazione nel dataware regionale dei dati di assistenza minori (Sisam)
33. educazione continua in medicina
34. integrazione nel dataware regionale dei dati malattie infettive (SMI)
35. integrazione nel dataware regionale dei dati relativi alle vaccinazioni (AVR)
36. sistema informativo del Reddito di solidarietà (RES)
37. sistema informativo per il contrasto del fenomeno della violenza di genere

e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati.

L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:
  - determinazione n. 2649/2007 "Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali Giunta della Regione Emilia-Romagna",
  - determinazione n. 4137/2014 "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna",
  - determinazione n. 6928/2009 "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna",
  - [Determina n. 8901 del 6 giugno 2017](#) "Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna",
  - determinazione n. 597 del 23/01/2012 "Disciplinare tecnico per amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa",
  - determinazione n. 7222 del 30/05/2012 "Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna".
- b) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 (Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare) la massima assistenza, necessaria per

soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali già adottati dal soggetto regionale competente;
- d) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
- e) di fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il presente capitolato, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare, il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) e/o a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente nel contratto.

I Disciplinari tecnici menzionati saranno allegati al contratto o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.

#### **Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto in caso d'uso;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 30 - Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la REGIONE EMILIA- ROMAGNA

La Direttrice Generale della  
Direzione Generale Cura della Persona,  
Salute e Welfare

Per il Fornitore

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA  
S.P.A.  
Il Procuratore

Allegato parte integrante del contratto

## **PATTO DI INTEGRITA'**

### **Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione affidataria e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento.

### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

E' onere del Fornitore aggiudicatario far rispettare tali clausole ai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti

dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione o sottoscrizione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

#### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Per la Regione Emilia- Romagna

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Per il Fornitore

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Legale rappresentante

---

---

*Firmato digitalmente*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/21109

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/21109

IN FEDE

Marina Orsi